



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 109 DEL 05/10/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 15:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
LEPRI GABRIELE	X	
CACCIAMANI ALDO		X
MENICHETTI GIOVANNI	X	
BIANCARELLI GIUSEPPE	X	
PIERGENTILI VALERIO	X	
ZEBI MORENO	X	
BIRASCHI PAOLA		X
MARINELLI FABRIZIO		X
POMPEI MIRKO	X	
CAMBIOTTI ANNABELLA	X	
MARTINELLI MATTIA		X
FARAMELLI GIACOMO	X	
BAZZURRI ALESSIO	X	
CECCARELLI MASSIMO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
ZACCAGNI FRANCESCO		X
VENERUCCI VIRNA	X	
CARDILE MARCO		X
BARILARI LUCA	X	
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO	X	
MARIUCCI SARA		X
LUPINI PAVILIO		X
GAGLIARDI FRANCESCO	X	
TOTALE	17	8

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: POMPEI MIRKO, BAZZURRI ALESSIO, SALCIARINI MAURO

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI.", precisando come il contenuto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione risulti "condizionato per quanto riguarda la proposta del mantenimento della Gubbio Cultura e Multiservizi srl all'esito delle deliberazioni del C.C. in merito al Piano strategico Aziendale". Il parere viene quindi consegnato in copia a ciascun Consigliere Comunale.

Il Presidente quindi cede la parola all'Assessore Mancini, che illustra l'argomento facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell'ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo).

(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

[Proposta di deliberazione n. 128 del 28.09.2017]

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.



TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) *non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;*
- 2) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;*
- 3) *previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:*
 - a. *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
 - b. *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c. *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d. *partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*
 - e. *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
 - f. *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g. *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- *in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gubbio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;*
- *in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.*

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016.

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che... ” il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di



revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.»

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta è stato istruito in conformità alle indicazioni dell'Amministrazione, alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale e secondo:

1. i criteri e prescrizioni di cui al D,Lgs 175/2017 e meglio evidenziati nella Relazione tecnica sulla revisione straordinaria delle partecipate (All. A) allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato al presente atto consiliare (All. B – Revisione straordinaria delle partecipate).

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione della sottoindicata partecipazione:

1. società Ponti Engineering società consortile a r.l. , in quanto non più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la



partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

PRESO ATTO che la procedura di alienazione attivata con determinazione dirigenziale n. 1382 del 29/10/2015 e secondo le disposizioni del precedente piano approvato con D.C.C. n. 45 del 30/03/2015 per la cessione delle quote possedute dal Comune di Gubbio nella Soc. Ponti Engineering società consortile a r.l., è andata deserta e che pertanto, stante la volontà dell'Amministrazione di confermare l'alienazione della suddetta partecipazione si ritiene che per effettuare l'alienazione occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto societario.

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi.

PRESO ATTO che, l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di mantenere la partecipazione seppur di modesta entità (pari al 4.901%) della Società Funivia Colle Eletto s.r.l. che, nonostante non possiede il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) per soli € 4.000,00 che avrebbe comportato l'applicazione di una misura di razionalizzazione, ne condivide le finalità e gli obiettivi di valorizzazione turistica sia del territorio eugubino che umbro evidenziando al contempo che l'ente non sostiene costi e non percepisce dividendi.

RICHIAMATI:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/03/2015 con la quale veniva adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/05/2017 con la quale veniva tra l'altro, approvato il regolamento sul controllo analogo sulla società Gubbio Cultura e Multiservizi s.r.l. in liquidazione.*

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 acquisito al protocollo comunale in data n.....

ACQUISITI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento comunale di contabilità.

Per tutto quanto riportato in premesso, SI PROPONE:

- 1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.*
- 2. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Gubbio alla data del 23 settembre 2016 come descritta nell'allegata Relazione tecnica sulla revisione straordinaria delle partecipate (All. A) e dettagliata nelle tabelle contenute nella Revisione straordinaria delle partecipate (All. B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
- 3. DI PROCEDERE:*
 - a. al mantenimento delle partecipate di cui alla scheda 4 dell'allegato B con indicate le relative motivazioni, come per la società Gubbio Cultura e Multiservizi srl in liquidazione volontaria, e meglio indicato nella relazione tecnica (all.A);*
 - b. all'alienazione della seguente partecipazione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P.:*



- *Società Ponti Engineering società consortile a r.l. , in quanto non più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.*

4. *DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Finanziario alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione di cui sopra.*
5. *DI DARE ATTO che relativamente alla società Funivia Colle Eletto s.r.l., viene previsto il suo mantenimento in considerazione dell'attività esercitata che mira alla valorizzazione turistica volta al rilancio economico del territorio gubbino ed umbro il tutto motivato dettagliatamente nella scheda 4 dell'All. B, riservandosi comunque di adeguarsi alle eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità competenti in materia.*
6. *DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio.*
7. *DI COMUNICARE al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione.*
8. *DI INVIARE copia del presente atto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, D.Lgs. 100/2017.*
9. *DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.*

Entra il Consigliere Cacciamani: presenti n.18 – assenti n. 7

Escono i Consiglieri Gagliardi, Barilari e Venerucci: presenti n. 15 – assenti n. 10

Il Presidente Biancarelli, terminata l'illustrazione dell'ass.Mancini, passa la parola al Consigliere Bazzurri che, in qualità di Presidente della 1° Commissione, riferisce in merito ai lavori svolti nella seduta del 03.10.2017, alla discussione e all'esito della votazione: parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Escono i Consiglieri Rughi e Salciarini: presenti n. 13 – assenti n. 12

Quindi, non essendoci altri Consiglieri Comunali che richiedono d'intervenire il Presidente apre la fase della votazione dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta illustrata dall' Assessore Mancini così come riportata in premessa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità.

VISTO il parere favorevole condizionato espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 acquisito al protocollo comunale in data 03/10/2017 n. 35104, come meglio illustrato in premessa;



Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 03/10/2017;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell'Ente (sicr@web);

Alla presenza di n. 13 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 13 - Unanimità

D E L I B E R A

- 1) DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
- 2) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Gubbio alla data del 23 settembre 2016 come descritta nell'allegata Relazione tecnica sulla revisione straordinaria delle partecipate (All. A) e dettagliata nelle tabelle contenute nella Revisione straordinaria delle partecipate (All. B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) DI PROCEDERE:
 - a. al mantenimento delle partecipate di cui alla scheda 4 dell'allegato B con indicate le relative motivazioni, come per la società Gubbio Cultura e Multiservizi srl in liquidazione volontaria, e meglio indicato nella relazione tecnica (all.A);
 - b. all'alienazione della seguente partecipazione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P.:
 - Società Ponti Engineering società consortile a r.l. , in quanto non più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.
1. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Finanziario alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione di cui sopra.
2. DI DARE ATTO che relativamente alla società Funivia Colle Eletto s.r.l., viene previsto il suo mantenimento in considerazione dell'attività esercitata che mira alla valorizzazione turistica volta al rilancio economico del territorio eugubino ed umbro il tutto motivato dettagliatamente nella scheda 4 dell'All. B, riservandosi comunque di adeguarsi alle eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite dalle autorità competenti in materia.
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio.
4. DI COMUNICARE al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione.



5. DI INVIARE copia del presente atto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, D.Lgs. 100/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:
Favorevoli n. 13 - Unanimità

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto Barocci

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Biancarelli

Documento sottoscritto con firma digitale